

Commento alla sentenza Tar Lazio n. 10579/2022

In merito alla recente pronuncia del Tar Lazio - sede di Roma che ci ha visto coinvolti, non posso che rilevare come la pronuncia in oggetto non abbia preso posizione su almeno tre dei motivi formulati nell'atto introduttivo, soffermandosi invece esclusivamente sugli aspetti riguardanti le modalità di affidamento della gara pubblica.

E' evidente che tale motivo poteva considerarsi quello più rilevante rispetto a quelli trattati ma, allo stesso modo, la sentenza avrebbe dovuto intervenire puntualmente sugli altri.

Ciò significa che in primo luogo l'appello potrebbe essere motivato per omessa pronuncia su tutti i motivi di ricorso eccetto uno.

Allo stesso modo, sotto il profilo della personalizzazione degli ausili, il TAR Lazio non entra assolutamente nel merito delle contestazioni, limitandosi a sostenere genericamente che "Tali "regolazioni" sono effettuate in occasione della "messa in uso" e, solo in casi del tutto particolari, è richiesta una modifica che costituisce effettivamente un adattamento o una personalizzazione".

Stessa cosa rispetto all'individuazione del professionista incaricato dell'adattamento, in cui sembrerebbe appunto confermare l'assenza di garanzie rispetto ad una normativa unitaria che tenga conto delle prerogative della categoria e del rispetto del diritto alla salute.

A ciò si aggiunge che nella recente pronuncia del Tar circa il giudizio promosso dall'Associazione Coscioni, i Giudici hanno riconosciuto l'ingiustificata inerzia dell'Amministrazione con riferimento all'art. 30-bis, D.L. n. 50/2017.

Tale pronuncia potrebbe essere a noi utile laddove evidenzia l'inerzia del Ministero a dare seguito all'art. 30-bis, a conferma delle criticità insite nelle stesse modalità introdotte dal Dpcm impugnato e le diverse criticità sollevate.

Detto ciò, pur essendovi dei possibili elementi per procedere ad un eventuale impugnazione della sentenza, mi occorre segnalare che rispetto a questa tipologia di ricorsi (avverso atti di natura normativa) il CDS può tendere a conservare e tutelare la discrezionalità del legislatore, tranne che in casi di manifesta irragionevolezza.

Avv. Giorgia Verlato